



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

ORDINANZA Numero 8 del 08-02-2024

Servizio: Servizio Territorio

Responsabile del servizio: ARLATI GIANCARLO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATA le problematiche legate alla presenza della popolazione di piccioni, sul territorio cittadino e in particolare in alcune vie del centro storico;

ATTESO che tali presenze, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria oltre che danno a carico di edifici pubblici e privati, nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di marciapiedi e vie pubbliche;

DATO ATTO che, per quanto rilevato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, la Regione e le Province in materia faunistica (art. 7 L.157/92), la posizione sistematica, ecologica e legale del piccione di città è quella di entità non appartenente alla fauna selvatica e, pertanto, non soggetta alla normativa posta a tutela della stessa;

PRESO ATTO delle segnalazioni e richieste pervenute da privati cittadini che lamentano problematiche igienico-sanitarie nella loro zona di residenza causa guano e sporcizia determinato dalla continua presenza dei piccioni, localizzate prevalentemente nel centro storico;

RAVVISATA la necessità di contenere il numero dei piccioni presenti al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli immobili e spazi pubblici e privati;

VISTO l'art. 50 quinto comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la legge 157/92 in materia faunistica;

VISTA la Legge 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

INFINE, stante l’urgenza a provvedere in merito;

ORDINA

1. a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all’interno dei centri abitati;
2. a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che, per qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:
 - provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;
 - provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all’immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all’interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento;

AVVERTE

Che l’applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire da 30gg dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darle la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre ad prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;

In caso d’inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma di legge. La sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l’applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, ecc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

L’adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all’attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

Che ai sensi dell’art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n.1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

DISPONE

Che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi a richiesta dell'Amministrazione e/o su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli agenti della Polizia Locale, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

La pubblicazione della Presente Ordinanza all'albo Pretorio del Comune di Robbiate, sul sito internet della Presente Amministrazione e divulgata mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;

Che la presente Ordinanza venga notificata a mezzo pec a:

- Prefetto di Lecco:
- ATS Brianza:

ORDINANZA n. 8 del 08-02-2024

Il Sindaco
MAGNI MARCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005